



Il divieto del terzo mandato consecutivo opera anche nel caso di «elezioni in sostituzione» indette dal Commissario straordinario del COA

Il divieto di terzo mandato consecutivo (art. 3 L. n. 113/2017) opera anche in caso di «elezione in sostituzione» indetta dal Commissario straordinario entro 120 giorni dallo scioglimento del Consiglio dell'Ordine (art. 33, co. 3, L. n. 247/2012), la quale a tutti gli effetti configura un'ipotesi di nuova elezione, i cui presupposti per le candidature vanno pertanto valutati autonomamente al momento della presentazione delle stesse dalla (nuova) Commissione all'uopo nominata, non potendosi ravvisare l'esistenza di un diritto quesito alla partecipazione alla competizione elettorale, perdurante per la durata ipotetica della consiliatura interrotta *(Nel caso di specie, il ricorrente -già consigliere del COA commissariato- aveva impugnato l'esclusione della propria candidatura ritenendo non operante nei suoi confronti il divieto del terzo mandato consecutivo, sostenendo di avere diritto a completare il quadriennio, e quindi di poter partecipare alle elezioni indette dal Commissario straordinario. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).*

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Patelli, rel. Napoli\), sentenza n. 170 del 17 Settembre 2021](#)

NOTA:

IN senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 169 del 17 Settembre 2021.

Elezioni forensi: la candidatura può inviarsi al COA anche a mezzo PEC, ai sensi del CAD

In tema di elezioni forensi, a pena di irricevibilità, le candidature devono essere presentate al Consiglio dell'ordine mediante dichiarazione cartacea sottoscritta dall'interessato (art. 8, co. 2, L. n. 113/2017), ovvero a mezzo posta elettronica certificata con allegata copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento (art. 65 Codice dell'Amministrazione Digitale - D.Lgs. n. 82/2005).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Patelli, rel. Napoli\), sentenza n. 170 del 17 Settembre 2021](#)

NOTA:

IN senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 169 del 17 Settembre 2021.

Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto

Secondo un principio di diritto di carattere generale – che trova applicazione anche nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF a carico degli avvocati, retto dai principi del codice di procedura civile – la proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la

funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell'atto di impugnazione.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Patelli, rel. Napoli\), sentenza n. 169 del 17 Settembre 2021](#)

